



COMUNE DI SAN GILLIO

Città Metropolitana di TORINO

San Gillio, 06/06/2024

VENDITE DI FINE STAGIONE - SALDI ESTIVI ANNO 2024

Il Responsabile dell'Area Commercio - Suap

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3 - 8048 del 12/12/2018 che, in attuazione della Legge Regionale n. 28/99 art. 14 co. 2, oltre a fissare il calendario dei saldi prevede in via generale: "di dare atto che le date di inizio dei saldi di fine stagione, conformemente alle decisioni assunte, nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sono da indirsi secondo le seguenti scadenze:

- data di inizio dei saldi invernali: il primo giorno feriale antecedente l'Epifania;
- data di inizio dei saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio."

Dato atto che i saldi hanno sempre la durata di otto settimane anche non continuative.

Considerato che per gli effetti dell'art. 14 bis della L.R. 28/1999, introdotto dall'art. 3 della L.R. n. 27/2004, nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

Richiamata la nota della Regione Piemonte del 05/06/2024, prot. 7237, di inizio dei saldi estivi di fine stagione per sabato 6 luglio 2024.

Ritenuto definire, come per gli anni precedenti, un'unica scansione temporale per lo svolgimento delle vendite di fine stagione;

Vista la Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 e smi

D I S P O N E

di determinare come segue per l'anno 2024 la durata delle vendite di fine stagione

SALDI ESTIVI: da sabato 06 Luglio 2024 e termine Sabato 31 Agosto 2024;

R I C O R D A C H E

ai sensi della L.R. n. 3 del 11/03/2015 "Disposizioni regionali in materia di semplificazioni" Capo I art. 1 l'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, **almeno tre giorni prima** della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento, nonché l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione a tutela dei consumatori secondo le disposizioni di cui all'art 15 della L.R. N. 28/1999;

ai sensi dell'art. 15 co. 3 dell'anzidetta L.R. 28/1999: nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione vendite

fallimentari come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari esecutive individuali o concorsuali e simili anche con termine di paragone;

ai sensi dell'art. 15 co. 5 del D.Lgs. n. 114/98: lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto;

A V V I S A

è possibile ricorrere contro il presente provvedimento davanti al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio on line oppure entro 120 giorni davanti al Capo dello Stato.

Il Responsabile dell'Area Commercio - Suap

Tania dr.ssa Conte